

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, FERRARINI, D'ADDARIO, CRISTONI, BREDA, COLUCCI

Presentata il 27 gennaio 1989

Incentivi fiscali per l'utilizzo ottimale della risorsa acqua

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescente scarsità delle risorse idriche, la loro distribuzione, l'inquinamento idrico, la difesa del suolo e degli abitati da piene ed alluvioni ha portato alla ribalta con sempre maggiore evidenza il problema « acqua ».

È ormai tempo di intraprendere concrete iniziative che incentivino tutte le azioni di enti pubblici e privati tese alla conservazione del patrimonio acqua analogamente a quanto già fatto nei paesi esteri.

La legge 2 agosto 1982, n. 512, stabilisce all'articolo 3, secondo comma, che le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione

di rilevante valore artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi.

Avuto inoltre presente che l'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, prevede che i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazioni delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o consorzi intercomunali, si potrebbe individuare la possibilità di

estendere i benefici della deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per opere di conservazione del patrimonio idrico.

Pertanto potrebbero essere deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti pubblici (Stato, comuni, province, regioni, consorzi aziende municipalizzate) per la realizzazione di opere finalizzate alla:

1) tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee e la loro utilizzazione tramite la realizzazione di impianti di depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico;

2) sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario;

3) regolamentazione di corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici;

4) moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d'invaso, casse di espansione, scaricatori, scolmatori od altro e difesa dalle inondazioni;

5) bonifica idraulica.

Sostanzialmente quindi non si tratterebbe di un incentivo da regolarsi tra il soggetto che rende disponibile una quantità di denaro per la realizzazione di opere destinate al risanamento ambientale relativo all'acqua, ma si tratterebbe di agire attraverso l'ente pubblico che diventa soggetto attivo nell'opera di risanamento; soggetto attivo che è istituzionalmente e logicamente delegato ad intraprendere azioni sull'insieme delle problematiche del territorio di evidente interesse pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« u) a decorrere dall'anno 1989 le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore di enti pubblici (Stato, comuni, province, regioni, consorzi e aziende municipalizzate) per la realizzazione di opere finalizzate alla:

1) tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee e la loro utilizzazione tramite la realizzazione di impianti di depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico;

2) sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario;

3) regolamentazione di corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, laghi, lagune ed altri corpi idrici;

4) moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, casse di espansione, scaricatori, scolmatori od altro e difesa dalle inondazioni;

5) bonifica idraulica ».